
Advam Partners SGR Spa, in lca

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti di Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di profilatura e di collaborazione attiva (artt. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 35 e 36, d.lgs. 231/07, come modificato dal d.lgs. 90/17);

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ad Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB, richiamato dall’art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATO che Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, non ha presentato controdeduzioni;

CONSIDERATE le risultanze dell’istruttoria;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l’applicazione, nei confronti di Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art. 62 del d.lgs. n. 231/2007*, trasmettendo i relativi atti;

Provvedimenti sanzionatori

CONSIDERATO che, non avendo partecipato all'istruttoria, ad Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, non è stata trasmessa la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, come previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, come successivamente modificato e integrato;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

ad **Advam Partners SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa**, sia inflitta, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 231/2007 per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.

– omissis –

Roma, 11.2.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO